ISTITUTO COMPRENSIVO «FELICE FATATI»

"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà. Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà."

Ministero dell'Istruzione e del Merito

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Istituto Comprensivo *Felice Fatati* -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 tric81800q@istruzione.it
PEC: tric81800q@pec.istruzione.it codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553
www.comprensivofelicefatati.edu.it

A.S. 2022-2023

REGOLAMENTO SCUTINIO FINALE CLASSI INTERMEDIE SECONDARIA I GRADO E SCRUTINIO DI AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

(approvato con delibera del Collegio Docenti del 30 Marzo 2023 n. 66 e delibera del Consiglio Istituto del 5 Maggio 2023 n. 18)

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

- COMPILAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Per le operazioni di scrutinio i docenti sono tenuti a compilare le apposite sezioni del registro elettronico.
Si ricorda che nel registro personale vanno sempre annotate le attività di recupero programmate per gli alunni in difficoltà di apprendimento.

- VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi D.Lgs n.59 del 19/2//2004, D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 e della C.M. n. 20 del 4/3/2011.;
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
c. per gli alunni di classe terza, aver partecipato, entro il mese di aprile ed alla eventuale sessione suppletiva, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall' INVALSI (il cui esito non pregiudica l'ammissione all'esame).

- CRITERI DI DEROGA al mancato raggiungimento della frequenza minima obbligatoria

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, le deroghe sono le seguenti (delibera del Collegio Docenti del 12 Settembre con delibera n. 24):

a. gravi motivi di salute. (es. ricoveri ospedalieri, malattie croniche che richiedono controlli costanti legati alle terapie, patologie che richiedono intervento medico costante) adeguatamente documentate;
b. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
c. arrivi in corso d'anno con problemi di rilevanza sociale e/o senza documentazione pregressa;
d. segnalazione ai servizi sociali.

Eventuale deroga al limite minimo di frequenza annuale viene prevista ugualmente sia ad alunni meritevoli sia ad alunni con profitto negativo.
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

- CRITERI DI AMMISSIONE E DI NON AMMISSIONE

In ottemperanza al D.Lgs n. 62 del 13/4/2017 e successive applicazioni, l'ammissione può essere determinata anche dalla presenza sul Documento di Valutazione di voti inferiori a sei decimi.
Il Consiglio di Classe procede alla discussione per la non ammissione alla classe successiva o all' Esame di Stato in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato potranno essere quindi deliberate a maggioranza dal Consiglio di Classe in base agli esiti di quanto preso in esame, riportandone le motivazioni nel verbale dello scrutinio. Si raccomanda ai docenti di esprimere il proprio voto tenendo conto della situazione generale del ragazzo, indipendentemente dalla valutazione assegnata nella propria disciplina.

Docenti di potenziamento religione attività alternative sostegno
I docenti di religione cattolica, di attività alternative alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.
I docenti di potenziamento dell'offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

Criteri per l'ammissione alla classe successiva o all'esame in presenza di valutazioni inferiori al sei da riportare nel verbale:
viste le valutazioni nelle restanti discipline;
vista l'assenza di sanzioni disciplinari per la non ammissione all'Esame di Stato;
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e ss.mm.ii.;
visto il livello di maturità;
visto il percorso personalizzato;
vista la partecipazione alle prove INVALSI (solo per le classi terze),

il Consiglio di Classe decide comunque di ammettere

L'alunno/a alla classe successiva per non interrompere il suo processo formativo all'interno dello stesso gruppo / L'alunno/a alla classe successiva tenuto conto che il processo di maturazione della personalità è in atto / l'alunno/a alla classe successiva perché ritiene che un'ulteriore ripetenza non possa favorire il suo processo formativo / l'alunno/a all'Esame di Stato considerato che si è sempre impegnato/a / l'alunno/a all'Esame di Stato considerato il progresso registrato limitatamente ad alcuni obiettivi.

Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all'esame in presenza di valutazioni inferiori al sei da riportare nel verbale:
viste le valutazioni inferiori al sei nelle varie discipline;
viste le sanzioni disciplinari della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e ss.mm.ii.;
visto il livello inadeguato di maturità / vista la non validità di frequenza alle lezioni (eventuale) / vista la non partecipazione alle prove INVALSI (solo per le classi terze) / il Consiglio di Classe delibera a maggioranza/all'unanimità di non ammettere
l'alunno/a alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Il voto di ammissione o non ammissione alla classe successiva verrà indicato sul Documento di Valutazione del candidato e sul quadro generale da esporre al pubblico, con la sola indicazione: ammesso/a o non ammesso/a (senza il voto).
Il voto di ammissione o non ammissione all'Esame di Stato verrà indicato sul Documento di Valutazione del candidato e sul quadro generale da esporre al pubblico, con l'indicazione:
ammesso/a, seguito dal voto di ammissione in decimi
non ammesso/a (senza il voto).
Per tutti gli alunni, ad ogni scrutinio, nel registro dei verbali, a fianco di ogni alunno scrutinato, verrà indicata la media dei voti del tabellone.
Per gli alunni delle classi terze, i voti espressi in decimi rispettivamente assegnati al voto di ammissione che si esprime considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di 1°grado, facendo anche riferimento alla media dei voti reali (con le insufficienze) dello scrutinio finale della prima, della seconda e della terza classe (recuperare le medie degli anni pregressi nel Registro dei verbali) ed eventuale bonus a ciascuna disciplina sono riportati nel Documento di Valutazione in sede di scrutinio finale.
In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie (CM n.48 31/05/2012).
Inoltre sarà compilata la scheda personale del candidato con i seguenti criteri:
il candidato è stato ammesso all'esame con voto di ammissione espresso in decimi: voto di media;
consiglio orientativo: riportare quello consegnato alle famiglie.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.
Il voto di ammissione è formulato secondo i seguenti criteri:
è il frutto della sommatoria della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali ottenute dall'alunno/a nei tre anni di scuola secondaria di I grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 20%; 2° anno 30%, 3° anno 50%, e della valutazione del Bonus, come da tabella (Allegato 2 e 2bis); tale somma sarà arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e verrà espresso in decimi.
Il punteggio del Bonus sarà attribuito in base alla media aritmetica ponderata delle valutazioni finali ottenute dall'alunno/a nei tre anni di scuola secondaria di I grado, tale attribuzione sarà valida solo per l'anno scolastico 2022-23; per gli anni successivi l'attribuzione del Bonus sarà rivisitata nelle opportune sedi. In sede di scrutinio il Coordinatore di classe proporrà al Consiglio la valutazione delle competenze per ogni singolo studente che dovrà essere approvata a maggioranza. La valutazione delle Competenze sarà espressa in lettere come da tabella.
Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva.
Nel caso di alunni provenienti da altra nazione o altra scuola per i quali sia impossibile risalire alle valutazioni degli anni precedenti, si terranno in considerazione solo i risultati dell'ultimo anno scolastico.

- CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Verrà redatta certificazione delle competenze come previsto dalle norme ministeriali.
La valutazione è espressa in 4 livelli descrittivi: 1-iniziale / 2-base / 3-intermedio / 4- avanzato e prevede il contributo di tutte le discipline sulla base dei dati acquisiti attraverso la realizzazione di Unità di Apprendimento.
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall' alunno e dall'alunno nelle prove a carattere

nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.